

# Validità durc in edilizia per lavori tra privati: 90 giorni e non più 120

L'art. 31, comma 8-sexies, del decreto legge n. 69/2013, cd. "Decreto del Fare", convertito con modifiche in legge 98/2013, ha stabilito che nel settore dell'edilizia privata la validità del DURC dal 1° gennaio 2015 è di 90 giorni e non più di 120 come era previsto fino al 31 dicembre 2014.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale la validità del **DURC** resta di 120 giorni dalla data del rilascio.

Il Durc è il certificato unico che attesta la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli **adempimenti previdenziali**, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il Durc viene richiesto esclusivamente in modalità telematica e recapitato esclusivamente tramite **Pec**.

Pertanto la validità di 120 giorni è rimasta per i certificati di regolarità emessi entro il 31 dicembre 2014; per quelli emessi dal 1 gennaio 2015 è stata ridotta a 90 giorni.